

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidini tropicali e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio»

[COM(2020) 308 final — 2020/0139 (COD)]

(2021/C 56/08)

Relatore unico: **Javier GARAT PÉREZ**

Consultazione	Parlamento europeo, 23.7.2020 Consiglio, 20.7.2020
Base giuridica	Articoli 43, paragrafo 2, e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente
Adozione in sezione	12.11.2020
Adozione in sessione plenaria	2.12.2020
Sessione plenaria n.	556
Esito della votazione	228/0/9
(favorevoli/contrari/astenuiti)	

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il CESE ritiene necessario il recepimento nel diritto dell'UE delle misure di controllo, di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione interamericana per i tonnidini tropicali (IATTC) al fine di conseguire un'applicazione uniforme ed efficace di tali misure all'interno dell'UE. Tale recepimento dovrà essere fedele a quanto concordato nella IATTC, senza creare nuovi obblighi per le navi europee. Il Comitato appoggia pertanto la proposta di regolamento in esame.

1.2. Il Comitato raccomanda tuttavia di tenere conto delle considerazioni esposte nel suo parere sulle *misure di conservazione e di controllo nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)* ⁽¹⁾.

1.3. Così, secondo il CESE, la proposta in esame non istituisce un meccanismo agevole per il recepimento delle norme adottate dalla IATTC, né pone rimedio alla necessità di aggiornarle con cadenza annuale.

1.4. Il CESE è favorevole a un meccanismo più agevole e semplice e, per tale motivo, propone l'adozione di un regolamento, composto da un unico articolo, in cui si stabilisca che l'Unione europea deve imperativamente applicare alla sua flotta le norme approvate dalla IATTC.

1.5. Il CESE sottolinea il rischio insito nel ricorso al sistema degli atti delegati, mediante il quale viene conferito alla Commissione il potere di legiferare senza dovere attenersi alle procedure ordinarie.

2. Sintesi della proposta della Commissione

2.1. Scopo della proposta in esame ⁽²⁾ è recepire nel diritto dell'Unione europea le misure di controllo, conservazione e gestione adottate dalla Commissione interamericana per i tonnidini tropicali (IATTC), di cui l'Unione europea è parte contraente dal 2006.

⁽¹⁾ Parere del CESE sul tema *Misure di conservazione e di controllo — NAFO* (GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 279).

⁽²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidini tropicali e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio [COM(2020) 308 final]: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0308&qid=1603701098515>.

2.2. La convenzione IATTC stabilisce che le risoluzioni adottate dalla IATTC sono vincolanti e che le parti contraenti sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione e il rispetto della convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate a norma della stessa.

2.3. Spetta quindi all'Unione europea garantire il rispetto di tutte le misure concordate in sede IATTC, e la proposta in esame si riferisce a quelle adottate dalla IATTC a partire dal 2008. Inoltre, il regolamento proposto istituisce un meccanismo che, nelle intenzioni della Commissione, in futuro dovrebbe agevolare l'esecuzione delle misure della IATTC.

2.4. La proposta in esame prevede il conferimento alla Commissione di poteri delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentirle di attuare le eventuali modifiche delle suddette misure, approvate nel corso delle riunioni annuali della IATTC, e di garantire parità di condizioni tra i pescherecci europei e quelli delle altre parti contraenti della convenzione IATTC.

2.5. Le misure previste nel regolamento proposto riguardano le specifiche tecniche dei palangari per squali e, in generale, la protezione di determinate specie di squali, i periodi di chiusura, le disposizioni relative alla progettazione e all'impiego dei dispositivi di concentrazione del pesce (*Fish Aggregating Device* — FAD), la registrazione dei dati, la protezione degli uccelli marini, l'ambito di applicazione dei programmi di osservazione scientifica, il registro regionale delle navi, i programmi di dati e statistici e le linee guida per ridurre la mortalità delle tartarughe.

3. Osservazioni generali

3.1. Il CESE ritiene necessario il recepimento nel diritto dell'UE delle misure di controllo, di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC) al fine di conseguire un'applicazione uniforme ed efficace di tali misure all'interno dell'UE. Tale recepimento dovrà essere fedele a quanto concordato nella IATTC, senza creare nuovi obblighi per le navi europee.

3.2. Tuttavia, considerato che la IATTC modifica frequentemente le proprie misure di conservazione e di controllo nel corso delle sue riunioni annuali, il CESE reputa che il regolamento proposto non preveda un meccanismo agevole di recepimento delle misure adottate dalla IATTC o dei loro aggiornamenti.

3.3. Secondo il CESE, infatti, il meccanismo più agevole per tener conto di tali aggiornamenti periodici delle norme concordate in sede IATTC consisterebbe nell'adozione di un regolamento, redatto in maniera snella e formato da un unico articolo, in cui, adducendo a giustificazione proprio la necessità di aggiornare periodicamente almeno le misure riguardanti le competenze attribuite, venisse stabilito l'impegno dell'UE ad applicare imperativamente ai propri pescherecci le norme adottate ogni anno dalla IATTC.

3.4. Il CESE avverte che, se non si procederà in questo modo, esiste il rischio di un possibile sfasamento permanente tra le norme concordate in sede IATTC e la legislazione adottata dall'UE, con tutta l'incertezza giuridica che ne potrebbe risultare.

Bruxelles, 2 dicembre 2020

La presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
